



# **Comune di San Sperate**

**(Provincia di Cagliari)**

Via Sassari, 12 cap. 09026 Partita IVA 01423040920

Tel. 070/96040212-213-214-215-242 FAX 070/96040240

Internet: [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net)

**SERVIZIO TECNICO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE  
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 92, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 e s.m.i.**

**Estremi di approvazione**

# INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
Art. 1.1 – Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni	Pag. 3
Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante	Pag. 4
Art. 1.4 – Costituzione gruppo di lavoro	Pag. 4
CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO	Pag. 5
Art. 2.1 – Ripartizione dell’incentivo per la progettazione, sicurezza, D.L. e collaudo opere e lavori pubblici	Pag. 5
Art. 2.2 – Ripartizione dell’incentivo per la redazione degli atti di pianificazione	
Art. 2.3 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti	Pag. 7
Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni	Pag. 6
CAPO III – TERMINI TEMPORALI	Pag. 7
Art. 3.1 – Termini per le prestazioni	Pag. 7
Art. 3.2 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione, D.L. e collaudo di OO.PP.	Pag. 7
Art. 3.3 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione	Pag. 8
Art. 3.4 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo	Pag. 8
CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE	Pag. 9
Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati	Pag. 9
Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati	Pag. 9
Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche	Pag. 9
CAPO V – ALTRI ONERI	Pag. 10
Art. 5.1 – Spese	Pag. 10
Art. 5.2 – Oneri per l’iscrizione agli albi professionali	Pag. 10
Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa	Pag. 10
CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE	Pag. 11
Art. 6.1 – Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future	Pag. 11
Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento	Pag. 11
Allegati:	Pag. 12
• tabella A: Ripartizione del fondo per incarichi di progettazione, D.L. e collaudo di OO.PP.	
• tabella B: Criteri di calcolo dei compensi per atti di pianificazione e progettazione complessa non immediatamente riconducibili alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell’1 dicembre 1969, n. 6679 - Ripartizione verticale del fondo	

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1.1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (nel seguito del presente regolamento denominato semplicemente «Codice»).
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dal suddetto articolo 92, del Codice.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dagli uffici tecnici dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni**

1. Per opere e lavori si intendono tutti quegli interventi definiti "lavori" dall'articolo 3, commi 7 e 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere realizzate dal Comune.
2. Per atti di pianificazione si intendono il piano urbanistico comunale e le sue revisioni generali, le varianti allo stesso strumento urbanistico, i piani di lottizzazione d'ufficio, piani di recupero di iniziativa pubblica, programmi integrati di intervento, piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, piani di ricostruzione o di trasformazione urbana, piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971.
3. Rientrano altresì tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

### **Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante**

1. Per i progetti di opere o lavori pubblici l'incentivo è calcolato nel limite massimo del 2 per cento sull'importo posto a base di gara, in considerazione dell'entità e della complessità dell'opera o lavoro da realizzare, con i criteri previsti alla Tabella "A" e Tabella "B".
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Il fondo di cui al comma 1 è inserito nel quadro economico dell'opera o del lavoro da realizzare, sotto la voce spese tecniche, con la dicitura "Incentivo art. 92, comma 7, del D.Lgs. 163/2006".
4. Per gli atti di pianificazione l'incentivo è stabilito nella misura del 30 per cento dell'importo della tariffa per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'urbanistica, del 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.
5. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione viene iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio nel quale viene programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.
6. Qualora l'incarico per la redazione degli atti di pianificazione venga affidato all'esterno, al personale interno non viene corrisposto alcun compenso incentivante.
7. Ogni anno, in sede di formazione del bilancio di previsione e in occasione dell'adozione del piano esecutivo di gestione, sono individuati, anche con riguardo alla programmazione triennale, le opere e i lavori da progettare e gli atti di pianificazione da realizzare direttamente all'interno dell'ente, con l'indicazione dei termini temporali in coerenza con la programmazione delle attività ed in funzione delle esigenze organizzative e gestionali dell'ente.
8. Il responsabile dell'unità organizzativa competente di cui al precedente comma quantificano l'importo derivante dalla costituzione del fondo e lo comunicano al responsabile del settore Risorse umane e produttive per l'inserimento nel fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 24.01.2004.
9. Il fondo di cui ai precedenti commi è al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 07.08.2007, n. 5.
10. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie, come stabilito dall'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06.
11. Costituiscono economie, altresì, le somme non corrisposte al personale, ai sensi dell'art. 2.1 del presente regolamento.

#### **Art. 1.4 – Costituzione gruppo di lavoro**

1. Per ogni opera o lavoro o atto di pianificazione il Responsabile del servizio competente individua, con apposita Determinazione, il Responsabile unico del procedimento e gli altri componenti del gruppo di lavoro, di cui fa parte anche personale non tecnico per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti.
2. L'individuazione del responsabile unico del procedimento è effettuata dal Responsabile del Servizio competente tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'esercizio professionale secondo la normativa vigente; può essere responsabile unico del procedimento lo stesso responsabile di settore.
3. Con la Determinazione di cui al comma 1 viene inoltre:
  - a. individuata l'opera o il lavoro o l'atto di pianificazione da realizzare;
  - b. identificato l'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, ovvero, per gli atti di pianificazione urbanistica, l'importo complessivo da corrispondere ai dipendenti ai sensi dell'art.92, commi 5 e 6, del DLgs 163/06;
  - c. stimato l'ammontare dell'incentivo da ripartire, ai sensi del presente regolamento;
  - e. individuato l'elenco dei dipendenti, compreso il responsabile unico del procedimento.
4. Partecipano al gruppo di lavoro i dipendenti dell'Ente, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative e più precisamente:
  - a. Responsabile unico del procedimento;
  - b. Progettista (soggetto firmatario del progetto o dell'atto di pianificazione del quale si assume la responsabilità) e personale che abbia partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, nelle varie forme del preliminare, definitivo ed esecutivo per quanto attiene la progettazione delle opere pubbliche;
  - c. Coordinatore per la progettazione ex art. 91 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
  - d. Direttore dei lavori;
  - e. Collaudatore;
  - f. Personale che abbia collaborato con i soggetti di cui sopra e facenti parte della medesima unità organizzativa.
5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesta per il singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; fatte salve le circostanze sopraccitate, il Responsabile del Servizio provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 1 e viene conservato agli atti.
6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; fatte salve le circostanze indicate al comma 1, il Direttore dell'Area provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 1 e viene conservato agli atti.
7. Il personale incaricato della progettazione dell'opera pubblica o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario ordinario di servizio; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero le stesse devono essere recuperate con ricorso ai riposi compensativi.
8. Con apposita successiva Determinazione si procederà ad introdurre varianti al gruppo di lavoro già individuato per tener conto di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie.

## **CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO**

### **Art. 2.1 – Ripartizione dell’incentivo della progettazione, Sicurezza, Direzione dei Lavori e Collaudo.**

1. Il compenso incentivante è ripartito fra i componenti del gruppo di lavoro secondo le percentuali di cui alla Tabella “B”, allegata al presente regolamento.
2. La ripartizione è effettuata dal Responsabile del servizio. Qualora questi non sia responsabile unico del procedimento dell’intervento, la ripartizione viene effettuata sulla base della proposta di quest’ultimo.
3. Qualora il responsabile del procedimento e/o lavori coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
4. Le quote dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’Ente, in quanto affidate a personale esterno all’organico dello stesso, costituiscono economie di spesa, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
5. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento e al responsabile lavori è dovuta in ogni caso, anche qualora l’incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni nella misura di cui alla tabella “A”.

### **Art. 2.2 – Ripartizione dell’incentivo per la redazione degli atti di pianificazione**

1. Il compenso incentivante è ripartito fra i componenti del gruppo di lavoro secondo le percentuali di cui alla Tabella “B”, allegata al presente regolamento.
2. La ripartizione è effettuata dal Responsabile del servizio.

### **Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico dell’amministrazione e a professionisti esterni;
2. Qualora si proceda all’incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,80; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e raggugliati alla quota rettificata ai sensi del presente comma.
3. In deroga all’articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all’articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all’articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1 luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale affidato ai sensi del comma 1, l’onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.
4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all’ufficio tecnico dell’ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all’ufficio tecnico dell’ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.

### **Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti**

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico dell’amministrazione e ad uno o più d’uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l’atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’affidamento; qualora una o più d’una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

### **CAPO III – TERMINI TEMPORALI**

#### **Art. 3.1 – Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono generalmente previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione.
2. Nei casi di assenza o di mancata indicazione di cui al comma 1 si farà riferimento ai tempi e alle necessità legate agli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale e con la stessa concordati o, qualora legati alla richiesta di finanziamenti, alle scadenze stabilite per legge o dai bandi pubblici di riferimento.

#### **Art. 3.2 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione, D.L. e collaudo di OO.PP.**

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
  - a)- per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
  - b)- per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente;
  - c)- per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dei lavori;
  - d)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
  - e)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori;
  - f)- per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori;
  - g)- per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato;
  - h) per il Responsabile del Procedimento, il 50% entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il restante 50% entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo;
  - i) per il Responsabile dei lavori il 50% entro 30 giorni dall'ultimazione lavori ed il restante 50% entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo;
2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.
3. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.
4. In ogni caso, qualora l'intervento sia interamente finanziato con contributi pubblici, i termini di cui ai commi precedenti sono da calcolarsi a decorrere dalla data di accreditamento del finanziamento.

#### **Art. 3.3 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione**

1. Il fondo relativo alla redazione del Piano Regolatore Generale (o Piano Urbanistico Comunale) o altri atti di pianificazione attuativa, della loro revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:
  - a)- per un quaranta per cento entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
  - b)- per un quaranta per cento entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
  - c)- per il restante venti per cento entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.
  - d)- per il Responsabile del Procedimento, il 50% entro i termini della lettera a) ed il restante 50% entro i

termini della lettera c).

2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione attuativa è liquidato nel seguente modo:
  - a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione dell'atto di pianificazione;
  - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione definitiva (di approvazione) dell'atto di pianificazione.Per il responsabile del Procedimento valgono i termini di cui al comma 1;
3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.
5. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.
6. Qualora nel procedimento di redazione ed approvazione degli atti di cui al presente articolo sia prevista la stesura e l'approvazione di un progetto di massima, entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte della commissione consiliare competente o da parte della Giunta o del Consiglio Comunale, dovrà essere liquidata una percentuale dei compensi pari al 20%. In tal caso le due successive fasi di liquidazione saranno ridotte ciascuna del 10%.
7. In ogni caso, qualora l'intervento sia interamente finanziato con contributi pubblici, i termini di cui ai commi precedenti sono da calcolarsi a decorrere dalla data di accreditamento del finanziamento.

#### **Art. 3.4 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo**

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.2, comma 1, ovvero all'articolo 3.3, commi 1 e 2, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.2, comma 1, ovvero all'articolo 3.3, commi 1 e 2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.
4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 267/2000.
6. In ogni caso, qualora l'intervento sia interamente finanziato con contributi pubblici, i termini di cui ai commi precedenti sono da calcolarsi a decorrere dalla data di accreditamento del finanziamento.

### **CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### **Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati**

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro d'ufficio e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di

conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

#### **Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati**

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

#### **Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche**

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
  - a)- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
  - b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione in quanto non configurabili come atti di pianificazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivante per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:
  - a)- per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;
  - b)- per 0,80 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;
  - c)- per 0,70 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive.
  - d)- qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo presunto dei lavori, il progetto può essere affidato interamente a professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5 del regolamento, purché si tratti di soggetti aventi le necessarie competenze professionali.

### **CAPO V – ALTRI ONERI**

#### **Art. 5.1 – Spese**

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione comunale.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 77 del 1995, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

#### **Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali**

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 92 del Codice o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dei dipendenti.
2. Sono altresì a carico del dipendente i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

#### **Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa**

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.
2. Fino all'entrata in vigore di diverse norme legislative o regolamentari disciplinanti le modalità e i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 92, comma 5, della stessa legge, l'assicurazione è soggetta alle disposizioni del presente articolo; dopo l'entrata in vigore delle norme sopravvenute il presente articolo troverà applicazione solo per le parti non incompatibili.
3. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

### **CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 6.1 – Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future**

1. Limitatamente alle fasi procedurali di liquidazione degli incentivi non ancora definite o concluse, il presente regolamento si applica anche alle prestazioni pregresse per le quali devono essere previsti i fondi di incentivazione.
2. Qualora il fondo sia già stato definito e ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma precedente, qualora l'importo del fondo incentivante stanziato non sia conforme con le disposizioni di cui al presente regolamento e le prestazioni non siano ancora state effettuate si dovrà automaticamente procedere all'adeguamento dello stesso fondo.
4. Qualora le aliquote di cui all'articolo 1.3, commi 1 e 2, così come quelle dei cosiddetti oneri riflessi, di cui al presente regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

#### **Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.